



COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI

PROVINCIA DI UDINE

Determinazione

Proposta nr. 11 del 16/04/2019

Determinazione nr. 227 del 16/04/2019

Servizio Protezione Civile, Cimiteri, Gestione Impianti Sportivi

OGGETTO: CIG. ZCA2814C2B. FORNITURA IN OPERA DI LASTRE IN MARMO/GRANITO PER RIPRISTINO LOCULI ED OSSARI EDI MANUFATTI LAPIDEI IN GENERE PER MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RICHIAMATE le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 68 del 28.12.2018 avente ad oggetto "Approvazione della nota di aggiornamento del D.U.P. 2019-2021 e schema di bilancio di previsione finanziario 2019/2021 di cui al D.Lgs. 118/2011 e art. 162 del D.Lgs. 267/2000 con i relativi allegati";

- della Giunta Comunale n. 245 del 28.12.2018 avente ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2019- 2021 Parte contabile" e s.m.i.

- della Giunta Comunale n. 12 del 23.01.2019 avente ad oggetto "Approvazione del Piano degli Obbiettivi 2019 parte integrante del PEG e del Piano delle Performance per l'anno 2019";

VISTO il decreto del Sindaco n. 132 di data 31/10/2018 di conferimento all'arch. Luca BIANCO, Funzionario tecnico di categoria D dipendente di questo Comune delle funzioni di Responsabile del SETTORE TECNICO E GESTIONE DEL TERRITORIO ai sensi artt. 40 e 42 CCRL 70/12/2006 e di attribuzione di Posizione Organizzativa con decorrenza dal 01/11/2018 e termine al 31/01/2020, nonché di nomina dei vicari in caso di assenza o vacanza;

RILEVATA l'esigenza di procedere alla sostituzione di alcune piastre copri loculo/ossario esistenti nei cimiteri comunali ed afferenti a manufatti in disponibilità di questo Comune da assegnarsi in concessione, che presentano fessurazioni e/o comunque uno stato di degrado tale che si impone la sostituzione, onde garantire la sicurezza il decoro dei manufatti medesimi;

RICHIESTO a tal fine debito preventivo di spesa a prezzi unitari alla società VRECH MARIO DI VRECH LUCA & PATRIZIA S.n.c. con sede in V.le XX Settembre, 13 - 33050 Terzo di Aquileia (UD) c.f./P.IVA 00337290308;

RICHIAMATI i preventivi di spesa n. 209.1_18 di data 25/10/2018 e n. 23.1_19 di data 08/02/2019, ritenuti congrui;

RITENUTO, nel rispetto dei principi di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, di affidare alla società in parola la fornitura in opera, per l'anno in corso, dei materiali necessari al ripristino dei manufatti suddetti, secondo le esigenze rilevate alla data odierna e/o che dovessero verificarsi in tale periodo, per un importo quantificato forfetariamente in € 1.000,00.= oltre all'IVA di legge e quindi per una spesa complessiva di € 1.220,00.= (di cui € 1.000,00.= Imponibile +€ 220,00.= IVA 22% sui imponibile);

ACCERTATO che la spesa di cui sopra può trovare copertura nel Bilancio Comunale di Previsione 2019-2021, in conto competenza, come segue:

Importo (I.V.A. compresa) (€.)	Missione	Programma	Titolo	Capitolo di P.E.G.	Codice conto finanziario	Bilancio di rif.
1.220,00.=	12	09	1	110743000	1 03 02 15 999	2019

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e sue s.m.i. ed in particolare:

- l'art. 36, comma 2, lettera a), che prevede: "2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità:
 - a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- l'art. 36, comma 1, che precisa: "L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 1, 34 e 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all'articolo 50";
- l'art. 37, comma 1, che stabilisce che: "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.";
- l'art. 32, commi 9 e 10, che prevedono: " 9. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.
 - 10. Il termine dilatorio di cui al comma 9 non si applica nei seguenti casi:
 - a) [omissis];
 - b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 54, nel caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 55, nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all'articolo 3, lettera bbbb) e nel caso di affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b)";

VISTO l'art. 26 della legge n. 488/1999 e s.m.i. e l'art.1, comma 449 della Legge n. 296/2006, come modificato dal D.L. 7 maggio 2012, n. 52, convertito dalla L. 6 luglio 2012, n. 94, disciplinanti il ricorso alle convenzioni CONSIP;

VISTO l'art. 7 del D.L. n. 52/2012, come modificato dalla legge di conversione n. 94/2012, che dispone, tra l'altro, l'obbligo per gli enti locali di acquistare beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria tramite ricorso al mercato elettronico;

VISTO, altresì, l'art. 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, che prevede: "Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente

gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni”;

VISTO l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2007)” come modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 495, legge n. 208 del 2015, che nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dispone, fra l'altro, che le amministrazioni locali, tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni-quadro stipulate da Consip S.p.A, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

VISTO l'articolo 1, comma 450, della legge 27/12/2006, n. 296/2006 sopra richiamata, come modificato dall'art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Finanziaria 2019) laddove dispone che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario le amministrazioni pubbliche locali, ed altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

DATO ATTO che il valore della fornitura in opera da acquisirsi risulta inferiore a 5.000 euro e, pertanto, ai sensi del vigente, rientrando fra le spese di modico valore si può procedere all'acquisto prescindendo dal mercato elettronico della pubblica amministrazione;

RICHIAMATA pure la Nota Informativa emanata da ANCI il 05/05/2016 ed inerente “Nuovi modelli di acquisto dei Comuni, anche a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti (decreto legislativo n. 50/2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19/04/2016) che offre un quadro di sintesi del quadro normativo vigente in materia di obblighi di acquisti centralizzati e strumenti utili ad un primo orientamento in merito alle scelte tecnico-operative da operarsi e riscontrato, al punto “2. Acquisti relativi ad altre categorie merceologiche di lavori, servizi e forniture”, paragrafo “2.1 Comuni non Capoluogo di Provincia” che per gli acquisti di lavori, beni e servizi di importo inferiore a € 1.000 non ci sono vincoli di aggregazione o di strumenti di negoziazione da utilizzare;

PRESO ATTO che di seguito all'entrata in vigore dell'art. 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Finanziaria 2019) che ha modificato l'art. 1, comma 495, della legge n. 208 del 2015 per gli acquisti di lavori, beni e servizi di importo inferiore a 5.000 euro da parte dei Comuni non ci sono vincoli di aggregazione o di strumenti di negoziazione da utilizzare;

DATO ATTO che si è preliminarmente provveduto ad accertare la regolarità contributiva della società in parola, come da documentazione agli atti;

RITENUTO, per quanto sopra di procedere all'affidamento diretto della fornitura e connessi servizi ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) alla società più sopra individuata;

VISTE le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26/10/2016, aggiornate al Decreto Legislativo 19/04/2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 01/03/2018 e rilevato, in particolare, che nel caso di successivo accertamento del difetto dei requisiti di carattere generale di cui all'art.80 del D.Lgs. 50/2016 e di carattere speciale, ove previsti, il contratto si intende risolto di diritto ed il pagamento del corrispettivo pattuito avverrà con riferimento alle prestazioni già eseguite e nel limite dell'utilità ricevuta;

RITENUTO di provvedere in merito.

DATO ATTO che la spesa di cui alla presente determina è finanziata con entrate proprie.

VISTO l'art. 1 comma 629, lettera b), della Legge 23.12.2014, n. 190 con il quale è stato introdotto l'art. 17-ter al D.P.R. 26.10.1972, n. 633 relativo allo Split Payment il quale dispone: per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una serie di enti pubblici tra i quali sono compresi anche i Comuni, prestazioni per le quali tali cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

DATO ATTO che all'incarico in questione si applica il meccanismo succitato dello SPLIT PAYMENT-ATTIVITA' ISTITUZIONALE.

VISTO l'art. 107, comma 3, lett. d) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 che attribuisce ai dirigenti la competenza ad assumere gli atti di gestione finanziaria ed i principi contabili di cui all'art. 151 del medesimo D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118.

DATO ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate.

VERIFICATO, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale.

DATO ATTO che con la sottoscrizione del presente atto si attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e pertanto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

DATO ATTO che è stato richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-bis e 183, comma 7 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

DATO ATTO che non sussiste conflitto di interessi in capo al Responsabile del Servizio nell'adozione degli atti endo-procedimentali e nell'adozione del presente provvedimento, così come previsto dall'art. 6-bis della Legge 07.08.1990, n. 241.

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità.

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

VISTO il D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 - "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

VISTO lo Statuto Comunale e successive modificazioni.

D E T E R M I N A

1) - DI AFFIDARE ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), per i motivi espressi nelle premesse facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, la "Fornitura in opera per l'anno in corso di lastre in marmo/granito per il ripristino di loculi ed ossari e/o dei manufatti lapidei in genere necessari alla manutenzione dei cimiteri comunali" alla società **VRECH MARIO S.n.c.** con sede in V.le XX Settembre, 13 - 33050 Terzo di Aquileia (UD) - c.f./P.IVA 00337290308 -, accettando i preventivi di spesa a prezzi unitari n. 209.1_18 di data 25/10/2018 e n. 23.1_19 di data 08/02/2019, ritenuti congrui ;

2) - DI PROCEDERE a IMPEGNARE la spesa complessiva di **€ 1.220,00.=** (di cui € 1.000,00.= Imponibile +€ 220,00.= IVA 22% sui imponibile), determinata forfaitariamente sulla base delle esigenze stimate necessarie nel corso dell'anno 2019, con le modalità di seguito indicate:

Importo (I.V.A. compresa) (€.)	Missione	Programma	Titolo	Capitolo di P.E.G.	Codice conto finanziario	Bilancio di rif.
1.220,00.=	12	09	1	110743000	1 03 02 15 999	2019

Soggetto / Sede legale:	VRECH MARIO DI VRECH LUCA & PATRIZIA S.n.c. con sede in V.le XX Settembre, 13 - 33050 Terzo di Aquileia (UD)
Codice fisc. /P.I.:	00337290308
CIG:	ZCA2814C2B

3) - DI DARE ATTO che la spesa di cui sopra, per sua natura, potrà essere soggetta a rideterminazione in aumento o in diminuzione in relazione alle esigenze effettivamente verificatesi nel corso dell'anno;

4) - DI APPROVARE il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. 23.06.2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28.12.2011:

SPESA - CAP.: 110743000				
Anno di competenza (Obbligazione giuridicamente perfezionata)		Anno imputazione (Servizio reso o bene consegnato)		
Anno	Importo (€.)	Anno	Importo (€.)	
1	2019	1.220,00.=	2019	1.220,00.=
TOTALE:		1.220,00.=	TOTALE:	1.220,00.=

5) - DI ATTESTARE il rispetto delle norme vigenti in materia di acquisto di beni e servizi e, in particolare, dell'art. 1 del D.L. 06.07.2012, n. 95, convertito nella Legge 07.08.2012, n. 135 (procedure CONSIP S.p.A.) e quindi è legittimo procedere all'acquisto oggetto della presente determina.

6) - DI PRECISARE, a norma dell'art. 183, comma 9-bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che trattasi di spesa ricorrente.

7) - DI ACCERTARE, ai sensi dell'art. 9 del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito nella Legge 03.08.2009, n. 102, che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti indicati nel PEG e con i vincoli di finanza pubblica.

8) - DI DARE ATTO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;

9) - DI ATTESTARE che, oltre a quanto indicato nel dispositivo della presente determina, non vi sono altri riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio del Comune, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", come modificato dall'art. 3 del D.L. 10.10.2012 n. 174.

10) - DI ATTESTARE, ai sensi dell'art. 3 lett. c) del D.L. 10.10.2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 07.12.2012, n. 213, l'avvenuto controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e di cassa.

11) - DI ATTESTARE ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

12) - DI DARE ATTO che il presente provvedimento è stato adottato nel rispetto delle linee strategico - operative declinate nel DUP, in cui trovano esplicitazione le politiche urbanistiche e patrimoniali, quelle ambientali e dei lavori pubblici, i modelli organizzativi dell'ente e delle partecipate e che è stato verificato, quindi, il rispetto delle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale;

13) - DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul sito informativo del Comune ai sensi dell'art. 1, comma 15 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come modificato dall'art. 11, comma 1 della L.R. 08.04.2013, n. 5.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 ("Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"), si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione.

Cervignano del Friuli, 16/04/2019

Il Responsabile del Settore
- Luca Bianco -